



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA
LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott.ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott.ssa Laura De Rentiis	Consigliere
dott. Donato Centrone	Primo Referendario
dott. Paolo Bertozzi	Primo Referendario
dott. Cristian Pettinari	Primo Referendario (relatore)
dott. Giovanni Guida	Primo Referendario
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	Primo Referendario

nell'adunanza pubblica del 20 dicembre 2017

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;


Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 16, comma 26, del D.L. n. 138/2011, conv. nella legge n. 148/2011;

Visto il D.M. 23 gennaio 2012;

Udito il relatore, dott. Cristian Pettinari;



FATTO

1.- Il comune di Mantova, con nota pervenuta in data 21 luglio 2017 (prot. C.C. n. 11686), ha trasmesso alla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2016, per un totale di euro 15.076,58.

2.- In sede di specifica istruttoria - disposta con atto prot. C.C. n. 11883 del 27 luglio 2017 - il Magistrato Istruttore chiedeva all'ente di fornire maggiori chiarimenti in relazione alle modalità d'imputazione, all'inerenza ed alla congruità di alcune delle spese sostenute e qualificate come aventi finalità di rappresentanza, nell'anno, da parte dell'ente; ciò, in particolare, in riferimento alle seguenti spese, riportate in prospettiva sostanzialmente aggregata:

- 1) colazioni, pranzi, cene e rinfreschi in genere, per un totale di € 5.100,35;
- 2) organizzazione di un momento conviviale nell'ambito della cerimonia di assegnazione delle benemerienze, per € 1.320,00;
- 3) ospitalità ed acquisto di omaggi per varie occasioni per complessivi € 668,75;
- 4) "pedaggi autostradali" e "servizio telepass" per complessivi € 2.354,50;

L'Amministrazione ha dato riscontro all'istruttoria con nota n. 40464 del 7 agosto 2017 (prot. C.C. n. 12197 in pari data). Nella risposta istruttoria, il Comune, in riferimento alle richieste formulate, ha inviato della documentazione a supporto delle spese sostenute e, quanto alle spese concernenti i pedaggi autostradali ed il canone Telepass, oltre ad inviare le ricevute relative, ha chiarito che le somme effettivamente spese risultano in realtà inferiori rispetto a quanto indicato nel prospetto inviato, redatto sulla base degli importi impegnati.

Il magistrato istruttore ha ritenuto opportuno approfondire alcuni aspetti ulteriori, anche emergenti dalla documentazione inviata, ed ha provveduto ad inviare una seconda lettera istruttoria, con cui ha richiesto - oltre a detti chiarimenti (relativi ad alcune apparenti discrasie e duplicazioni emergenti dall'esame delle fatture Telepass inviate e ad alcune spese allegate alla documentazione parimenti prodotta) - se l'ente avesse adottato un

regolamento sulle spese di rappresentanza (in caso affermativo, se ne richiedeva l'invio).

L'Amministrazione ha dato riscontro alla seconda istruttoria con nota n. 65479 del 1 dicembre 2017 (prot. C.C. n. 23676 del 4 dicembre 2017) – alla quale ha anche allegato il richiesto regolamento – e, oltre a richiamare quanto già precisato nella nota n. 40464/2017, in relazione alle spese di rappresentanza indicate nell'istruttoria (e specificate dall'ente nella propria risposta rispetto alle spese economiche comunque contemplate negli allegati in precedenza trasmessi) ha specificato che: a) il regolamento relativo alle spese di rappresentanza è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 15 del 6 aprile 2017; b) le fatture emesse da Autostrade per l'Italia spa ineriscono cumulativamente ai singoli apparecchi Telepass e sono state accorpate per settore di riferimento (l'ente ha chiarito al riguardo che, per gli affari istituzionali – compreso *staff* del sindaco e polizia –, sono nella propria disponibilità tre apparecchi Telepass ed ha comunicato le targhe associate); l'ente ha altresì allegato le relative fatture elettroniche.

Secondo il Magistrato istruttore, le spese oggetto istruttoria risultavano potenzialmente suscettibili di porsi in contrasto con i principi di diritto stabiliti in materia dalla Sezione, anche in punto di corretta imputazione (v., fra l'altro, le deliberazioni nn. 93/2014/VSG e 291/2014/VSG).

Tanto premesso il Magistrato Istruttore, con nota datata 1 dicembre 2017, chiedeva al Presidente della Sezione il deferimento all'esame collegiale delle questioni emerse, la cui trattazione, in ragione dell'ordinanza n. 124 del 4 dicembre 2017, veniva fissata per l'adunanza del 20 dicembre 2017.

2.- In data 19 dicembre 2017 l'ente ha depositato una memoria ed ha prodotto documentazione analitica relativa alla natura rappresentativa delle spese sostenute.

In particolare, con la predetta memoria, l'ente ha chiarito che: a) il regolamento relativo alle spese di rappresentanza è stato adottato con la delibera del Consiglio comunale n. 15 del 6 aprile 2017; b) l'art. 2 di tale regolamento definisce come spese di rappresentanza le spese "derivanti da obbligazioni di relazione, connesse al ruolo istituzionale dell'Ente, o a doveri di ospitalità, specie in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, di incontri, convegni e congressi, organizzati direttamente dall'Amministrazione o da altri, di manifestazioni o iniziative in cui il Comune risulti coinvolto, di cerimonie e ricorrenza come di seguito specificato", nonché quelle "finalizzate a mantenere o ad accrescere il prestigio



dell'Amministrazione comunale, inteso quale elevata considerazione, anche sul piano della comunità amministrata e della sua presenza nel contesto sociale, interno ed internazionale, per il miglior perseguimento dei propri fini istituzionali"; c) la disciplina dettata dal regolamento, secondo la medesima disposizione, "è rivolta ad assicurare a tali spese la massima trasparenza e riconoscibilità, nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed economicità ed in coerenza con il prestigio del Comune di Mantova e con la necessità di promuovere, nei confronti della cittadinanza, i valori connessi alle istituzioni ed all'ordinamento democratico"; d) l'art. 5 del regolamento stabilisce che "tutti i capitoli" destinati a tali spese "sono affidati, attraverso il Piano esecutivo di gestione, al Dirigente responsabile dell'Ufficio di Gabinetto", il quale "provvede ad acquisire i beni ed i servizi necessari in applicazione del Codice dei contratti vigente, del regolamento comunale per i lavori, servizi e forniture" e del regolamento medesimo; d) in particolare, secondo tale disposizione, il "dirigente preposto al Gabinetto del Sindaco provvede a liquidare la spesa previa apposita autodichiarazione del sindaco che indichi la causale delle spese sostenute, l'importo e la relativa documentazione fiscalmente valida"; e) l'art. 6, comma 4, lettera c), del regolamento stabilisce poi che "l'acquisto di generi di conforto in occasione di riunione della Giunta o del Consiglio Comunale o di altre riunioni di tipo politico, amministrativo o tecnico" trovano "una loro eccezionale ammissibilità come spese di funzionamento ed unicamente nell'ordine di importi molto modesti e per esigenze assolutamente essenziali connesse al dibattito in corso"; tali spese vengono in tali limiti "rimborsate dall'ufficio economato, su presentazione di idonea documentazione (scontrini o ricevute fiscali)" e previa "verifica della congruità della spesa da parte del dirigente". Al riguardo, l'ente, nella memoria, chiarisce altresì che, "sebbene il regolamento sia stato approvato nel corso del 2017", "la definizione di spesa di rappresentanza e la procedura per la gestione della stessa nel corso 2016" corrispondono a quelle descritte nell'art. 5 del predetto regolamento.


Il Comune di Mantova, quanto alle spese sostenute nel 2016, ha poi ricordato di esser stato, nell'anno, «Capitale Italiana della Cultura» (delibera della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 febbraio 2016) e di aver delineato, nella propria candidatura, una molteplicità di obiettivi, fra cui un riposizionamento culturale e d'immagine della città (in particolare: «Città conosciuta e percepita positivamente come destinazione turistica d'eccellenza per fruizione culturale a livello internazionale. Sistema culturale coeso e in grado di esprimere un'offerta culturale che rende la città più attrattiva, indi competitiva»). Ha inoltre dato atto delle seguenti circostanze: a) con "delibera

della Giunta comunale n. 206 del 25 agosto 2016 è stata approvata la candidatura del progetto integrato «Mantova Hub» al «Bando per la presentazione di progetti per la predisposizione del programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia e della città di Aosta»; b) con «delibera della Giunta comunale n. 228 del 9 novembre 2015, è stato approvato il protocollo d'intesa per la partecipazione all'iniziativa ERG – *European Region of Gastronomy*» (l'ente dà atto al riguardo che i soggetti promotori dell'iniziativa sono la Regione Lombardia, le Camere di Commercio di Bergamo, Brescia, Cremona e Mantova e l'Università degli Studi di Bergamo e che lo scopo del progetto, di valenza pluriennale, è la valorizzazione del territorio lombardo dal punto di vista turistico e gastronomico); c) quanto ai rapporti di gemellaggio, ai protocolli d'intesa ed ai patti di amicizia, di aver attivato nel corso degli anni relazioni con le seguenti città: Charleville Mezier, Alessandria, Weingarten, Guilin, Madison, Montepandone, Ravenna, Smara, Oradea, Omihachima-Azuchi, Bressanone, L'Aquila, Pinzolo, Casale Monferrato, Giulianova, Lishiu e Matera.

Il Comune di Mantova ha inoltre chiarito che, con delibera n. 75 del 30 ottobre 2003 e successive modificazioni, «ha approvato il Regolamento delle Civiche Onorificenze e Benemerenze»; che «l'assegnazione delle civiche benemerenze è conferita a persone che hanno svolto attività con riflessi positivi per la città proiettandone l'immagine al di fuori dei confini locali» e che, in tale occasione, ha organizzato «un breve momento conviviale e di pubbliche relazioni con i benemeriti, le autorità cittadine e la cittadinanza».

Ha quindi dettagliato, nella documentazione depositata, le motivazioni delle spese oggetto di istruttoria, dando altresì atto di esser conscio di aver inserito nell'elenco delle spese di rappresentanza dell'anno – in «applicazione del principio di trasparenza» e con «l'intento di fornire le informazioni complete sull'attività di rappresentanza e pubbliche relazioni dell'amministrazione» – «anche spese che potrebbero rientrare in altre casistiche, come ad esempio i pedaggi autostradali relativi all'utilizzo delle auto dell'amministrazione, nonché i canoni di telepass», più propriamente riconducibili, secondo l'ente medesimo, alle «spese di funzionamento relative all'attività istituzionale dell'amministrazione».

3.- La Sezione regionale di controllo è stata quindi convocata per l'adunanza pubblica del 20 dicembre 2017, alla quale, per l'Amministrazione, si sono presentati i Dottori Buyoli. Vicesindaco: Sposito. Segretario: Rebecchi.



[Handwritten signature]

Responsabile del Servizio finanziario; Dall'Oca, Funzionario del Servizio finanziario.

Nel corso dell'Adunanza, gli intervenienti hanno dato atto delle prassi in essere prima dell'entrata in vigore del regolamento ed hanno chiarito le ragioni delle riscontrate discrasie temporali fra spese e pagamenti con cassa economale; hanno altresì specificato di aver prodotto, dopo il deferimento, documentazione integrativa, in quanto, nel corso delle interlocuzioni istruttorie, avevano ritenuto sufficienti risposte "sintetiche". Hanno quindi depositato in Adunanza le analitiche motivazioni delle spese, registrate come spese di rappresentanza, relative ai pedaggi autostradali.

DIRITTO

1.- L'art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, ha stabilito che «le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000» e che tale prospetto deve essere «trasMESSO alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti» e «pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, nel sito *internet* dell'ente locale». Tali previsioni si applicano a partire dall'approvazione del rendiconto di gestione dell'esercizio finanziario 2011.

Il D.M. 23 gennaio 2012, in attuazione dell'ultimo periodo del comma 16 citato, ha adottato lo schema tipo del prospetto nel quale sono elencate le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali.

Ai sensi dell'art. 2 di detto decreto ministeriale il prospetto, che elenca le spese di rappresentanza sostenute in ciascun esercizio finanziario, deve essere allegato al rendiconto della gestione di cui all'art. 227 T.U.E.L. e trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro dieci giorni dall'approvazione del predetto rendiconto. Entro lo stesso termine, l'elenco è pubblicato nel sito *internet* dell'ente locale. In particolare, il prospetto è compilato a cura del segretario dell'ente e del responsabile dei servizi finanziari, nonché sottoscritto dai predetti soggetti, oltre che dall'organo di revisione economico finanziario.

Con la deliberazione Lombardia n. 151/2012/INPR del 26 aprile 2012, questa Sezione ha definito le linee guida per l'esame dei prospetti sulle spese di rappresentanza, indicando criteri uniformi di verifica, sia di carattere sostanziale sia di carattere procedimentale.



In via preliminare la Sezione osserva che, nell'attuale contesto congiunturale di coordinamento della finanza pubblica e di crisi economica, le spese di rappresentanza, in quanto non necessarie, sono da considerare come recessive rispetto ad altre voci di spesa pubblica.

L'art. 6, comma 8, del decreto legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, ha inoltre disposto che "(a) decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità". La legislazione finanziaria ha infatti previsto un taglio lineare a regime di oltre l'80% rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 per le seguenti tipologie: relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Ciò a conferma della recessività, nell'attuale contesto della contabilità pubblica, di tali tipologie di spesa.

La normativa non ha definito le singole categorie di spesa, per la concettualizzazione delle quali si deve far riferimento al linguaggio comune ed ai criteri elaborati dalla giurisprudenza contabile ed amministrativa.

Dal punto di vista definitorio, si osserva che la nozione di spesa di rappresentanza si configura quale voce di costo essenzialmente finalizzata ad accrescere il prestigio e la reputazione della singola pubblica amministrazione verso l'esterno. Le relative spese devono assolvere il preciso scopo di consentire all'ente locale di intrattenere rapporti istituzionali e di manifestarsi all'esterno in modo confacente ai propri fini pubblici. Dette spese devono dunque rivestire il carattere dell'inerenza, nel senso che devono essere strettamente connesse con il fine di mantenere o accrescere il ruolo, il decoro e il prestigio dell'ente medesimo, nonché possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che esse devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa. L'attività di rappresentanza ricorre in ogni manifestazione ufficiale attraverso gli organi muniti, per legge o per statuto, del potere di spendita del nome della pubblica amministrazione di riferimento.



Handwritten signature or initials.

La violazione dei criteri finalistici testé indicati conduce all'illegittimità della spesa sostenuta dall'ente ogniqualvolta tale spesa venga comunque qualificata, appunto, come spesa di rappresentanza.

Sotto il profilo gestionale, l'economicità e l'efficienza dell'azione della pubblica amministrazione impongono altresì il carattere della sobrietà e della congruità alla spesa di rappresentanza, sia rispetto al singolo evento finanziato sia rispetto alle dimensioni e ai vincoli di bilancio dell'ente locale che la sostiene.

La violazione dei criteri che presiedono alla sana gestione finanziaria comporta il venir meno dei requisiti di razionalità ed economicità a cui l'attività amministrativa deve sempre tendere ai sensi dell'art. 97 Cost.

Sotto il profilo contabile, l'art. 6, comma 8, del decreto legge citato impone una riduzione lineare dei singoli capitoli di bilancio rispetto alla spesa sostenuta nell'anno 2009 per i medesimi fini. La violazione del vincolo si traduce in un'irregolarità contabile per violazione diretta dei principi di ordine pubblico economico volti a salvaguardare la tenuta dei conti pubblici della Repubblica Italiana.

Infine, sotto il profilo regolamentare, ogni pubblica amministrazione dovrebbe dotarsi di regole che disciplinano i casi e i modi in cui è sostenibile la spesa di rappresentanza.


In maggior dettaglio, nell'autodeterminare le linee guida per la propria attività, la Sezione ha individuato i seguenti principi di carattere procedimentale e sostanziale.

1) Ciascun ente locale deve inserire, nell'ambito della programmazione di bilancio, un apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, anche nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore; capitolo di bilancio che deve essere reso autonomo rispetto ad altri al fine di evitare commistioni contabili.

2) Esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno nel rispetto della diretta inerenza ai propri fini istituzionali.

3) Non rivestono finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'Ente che le dispone.

4) Le spese di rappresentanza devono essere congrue sia ai valori economici di mercato sia rispetto alle finalità per le quali la spesa è erogata.




5) L'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.

Si rammenta, inoltre, che le spese di rappresentanza devono essere rispondenti ai canoni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa previsti dall'art. 1, primo comma, della legge n. 241 del 1990, canoni il cui rispetto costituisce requisito giuridico dell'azione amministrativa e la cui violazione determina, di per sé sola, un vizio di legittimità (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Toscana, 25 novembre 2008, n. 428/2009/REG).

2.- Quanto al controllo espletato da questa Corte, sul punto è consolidato l'orientamento di questa Sezione secondo cui le spese di rappresentanza devono essere caratterizzate da un legame con il fine istituzionale dell'ente e devono ricollegarsi alla necessità effettiva, per l'ente medesimo, di ottenere una proiezione esterna dell'amministrazione o di intrattenere relazioni pubbliche con soggetti estranei all'ambito dei normali rapporti istituzionali.

Tali spese sono pertanto finalizzate ad apportare vantaggi che l'ente trae dall'essere conosciuto; quindi, fra l'altro, non possono risolversi in mere liberalità. Sono prive della qualificazione di spese di rappresentanza quelle spese erogate in occasione e nell'ambito di normali rapporti istituzionali a favore di soggetti che non sono rappresentativi degli organi di appartenenza, ancorché estranei all'Ente, e in generale quelle prive di funzioni rappresentative verso l'esterno, quali quelle destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'ente che le dispone (Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per la regione Veneto, 22 novembre 1996, n. 456, e Sezione giurisdizionale per la regione Emilia Romagna, 5 giugno 1997, n. 326). Dette spese devono inoltre essere rigorosamente giustificate con l'esposizione analitica: a) dell'interesse istituzionale perseguito; b) della dimostrazione del rapporto fra l'attività dell'ente e la spesa erogata; c) della qualificazione del soggetto destinatario e d) dell'occasione della spesa.

Resta ferma la necessità della congruità della spesa sostenuta, che va misurata senz'altro in riferimento ai valori economici di mercato; come rilevato dalla Sezione giurisdizionale per la regione Abruzzo, 30 ottobre 2008, n. 394, peraltro, "non è comunque congruo mostrare prodigalità attraverso celebrazioni e rinfreschi, e semmai è richiesto il contrario, ossia l'evidenza di una gestione accorta che rifugga gli sprechi e si concentri sull'adeguato espletamento delle funzioni (...) proprie".



A handwritten signature or mark, possibly a stylized letter 'A' or a similar symbol, located at the bottom right of the page.

3.- In merito alle specifiche spese oggetto di giudizio, esse sono regolate dai principi prima riportati. Al riguardo, la Sezione prende *in primis* atto di quanto comunicato e prodotto dall'ente nel corso dell'istruttoria, con la memoria del 19 dicembre 2017 ed in adunanza.

Pro futuro, invita l'ente a compilare il prospetto di cui al D.M. 23 gennaio 2012 con l'indicazione precisa e circostanziata, per ciascuna spesa sostenuta, sia dell'oggetto della spesa stessa sia dell'occasione in cui essa è stata sostenuta, in modo tale da permettere a questa Corte, per ciascuna di dette spese, l'immediato controllo degli elementi prima riportati *sub a), b), c) e d)*.

La Sezione prende altresì atto del regolamento relativo alle spese di rappresentanza adottato con delibera del Consiglio comunale n. 15 del 4 aprile 2017 ed invita l'ente ad interpretare ed applicare lo stesso secondo i principi formulati nella propria giurisprudenza, anche in punto corretta imputazione.

La Sezione rileva infine l'erronea imputazione a spese di rappresentanza delle spese per "pedaggi autostradali" e canoni del "servizio Telepass", per complessivi € 2.354,50, dato che queste ultime non sono in definitiva finalizzate, come richiesto dai precedenti di questa Corte, ad apportare "direttamente" i vantaggi che l'ente trae dall'essere conosciuto, ma si sostanziano in spese finalizzate a coprire i costi, più propriamente di funzionamento, di attività materiali (l'utilizzo dell'auto di servizio) che solo eventualmente possono rivelarsi riconnesse allo svolgimento di attività propriamente rappresentative, senza tuttavia acquisirne per ciò solo la specifica natura; infatti, come s'è già avuto modo di rilevare, esulano dall'attività di rappresentanza propriamente detta quelle spese che non siano "strettamente finalizzate", in via immediata, a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente verso l'esterno. Le richiamate spese vanno dunque contabilizzate secondo la natura loro propria e non come spese di rappresentanza (v. per tutte le deliberazioni di questa Sezione nn. 264/2015/VSG; 362/2015/VSG).

P.Q.M.

La Sezione, ai sensi dell'art. 16, comma 26, del decreto legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011,


1) accerta la non conformità a legge dell'imputazione a spese di rappresentanza delle spese sopra richiamate *sub 4)* nel punto 1 del fatto, sostenute dal comune di Mantova nel corso dell'esercizio finanziario 2016, per le ragioni espresse in motivazione;

2) dispone la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco, al Consiglio comunale ed all'organo di revisione, per le rispettive attività di competenza, e la pubblicazione della stessa a termini di legge.

Così deliberato nella Camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2018.


Il Relatore

(Dott. Cristian Pettinari)



Il Presidente

(Dott.ssa Simonetta Rosa)



Depositata in Segreteria il

18 GEN 2018

Il Direttore della Segreteria

(Dott.ssa Daniela Parisini)

